



Promemoria
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA
per aziende affiliate all'ASCO

Edizione 2011

Indice

Parte 1: Pagina 4
Assicurazione obbligatoria per le cure
medico-sanitarie

Parte 2: Pagina 6
Copertura dell'onere di retribuzione salariale
a carico del datore di lavoro
(assicurazione indennità giornaliera)

Parte 3: Pagina 7
Parte generale

Parte 1: Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie

1. Scopo dell'assicurazione

Il contratto collettivo stipulato fra ASCO e SWICA permette (contrariamente all'assicurazione individuale), di assicurare a tempo determinato i musicisti, gli artisti ed i disc-jockey delle aziende affiliate all'ASCO.

Possono stipulare quest'assicurazione tutte le persone assunte che rispondono ai requisiti di ammissione fissati dalla legge e dal contratto collettivo ASCO.

2. Estensione dell'assicurazione

La Legge federale sull'assicurazione malattia (LaMal) stabilisce che tutte le persone residenti in Svizzera debbano disporre di un'assicurazione obbligatoria per l'assistenza medica (assicurazione di base). Gli assicurati devono rendere nota la propria identità in modo che l'adempimento di questo obbligo possa essere anche controllato.

SWICA assume dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le prestazioni assicurative definite nella legge federale e nelle relative ordinanze per le cure ambulatoriali e stazionarie (prestazioni nel cantone di residenza).

I costi per le visite obbligatorie cui per legge devono sottoporsi coloro che lavorano nei turni notturni e diurni sono a carico del datore di lavoro e non sono assicurati.

3. Annuncio degli assicurati

Ogni persona che intende assicurarsi deve essere notificata tramite il *modulo di notifica entro il giorno 6 del mese*. Le persone non annunciate non sono assicurate.

4. Durata dell'assicurazione: 1 mese

La durata minima dell'assicurazione è di un mese. In base alla legge, il premio deve essere versato all'atto dell'adesione e del ritiro nel corso di un mese ed è dovuto per il mese intero.

5. Premio

Vedasi tabella premi acclusa.

6. Versamento del premio

Debitore del premio è l'azienda/il datore di lavoro. I premi devono essere versati *entro 30 giorni* dalla ricezione della relativa fattura. Deve *sempre* essere utilizzato il bollettino di versamento di colore rosso, allegato alla fattura.

7. Ritardo nel pagamento dei premi

In caso di ritardo nel pagamento dei premi, la SWICA è tenuta a notificare il fatto, per scritto, all'autorità cantonale competente.

8. Procedura in caso di malattia

Nel caso in cui la persona assicurata ricorra ad un fornitore di prestazioni (medico, ospedale, farmacia, ecc.), il datore di lavoro provvede alla riscossione dal dipendente della somma forfetaria per la franchigia e per la partecipazione ai costi. In seguito, questa sarà versata direttamente sul «Conto franchigia ASCO/SWICA Direzione generale, Winterthur» con il bollettino di versamento allegato. Contemporaneamente il datore di lavoro informerà il fornitore di prestazioni della copertura assicurativa esistente presso la SWICA.

Il bollettino di versamento per la riscossione unica della somma forfetaria per la franchigia e per la partecipazione ai costi è parte integrante del promemoria «Assicurazione per l'assistenza medica ASCO» allegato.

9. Partecipazione ai costi

In caso di malattia (visita medica, visita ospedaliera, ecc.) la persona assicurata deve versare una somma forfetaria di CHF 250.-; con questa somma è risarcita la sua partecipazione ai costi (franchigia e quota a carico dell'assicurato) per tutte le cure ricevute in un periodo di 90 giorni a partire dall'inizio del trattamento (circolare N. 5.2 dell'Ufficio federale della sanità pubblica). Se in questo periodo, le prestazioni accordate sono inferiori a CHF 250.-, sussiste il diritto al rimborso della differenza.


10. Informazione del datore di lavoro all'atto dell'assunzione

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro informa le persone assicurate del presente regolamento. La persona assicurata è tenuta ad informare immediatamente il datore di lavoro di un'eventuale cura presso un medico o una struttura ospedaliera.

11. Ero gazione delle prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative sono corrisposte nel rispetto delle prescrizioni legislative cantonali.

12. Schema della procedura in caso di cure mediche



Parte 2: Copertura dell'onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro (assicurazione indennità giornaliera)

1. Scopo dell'assicurazione

Il contratto collettivo fra ASCO e SWICA permette di assicurare a tempo determinato l'onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro nei confronti dei musicisti, degli artisti e dei disc-jockey delle aziende affiliate all'ASCO.

2. Estensione dell'assicurazione

In caso di rapporti di lavoro di durata *inferiore ai tre mesi*, il datore di lavoro, dopo un periodo d'attesa di tre giorni, deve versare il salario sotto forma di un'indennità giornaliera di CHF 50.– al massimo fino al termine dell'assunzione, considerando i giorni liberi come giorni civili.

È assicurata l'erogazione di un'indennità giornaliera di CHF 50.– per ciascun giorno civile a partire dal quarto giorno dell'inabilità lavorativa attestata da un certificato medico.

Se il contratto d'assunzione dura in via eccezionale *più di un mese ma al massimo tre mesi*, l'indennità giornaliera per il premio corrispondente versato è corrisposta al massimo fino al termine del contratto. Se il contratto d'assunzione ha una durata *superiore ai tre mesi*, l'azienda, in conformità al contratto di lavoro ASCO, deve stipulare l'assicurazione di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80 % del salario assicurato (la paga) a partire dal terzo giorno di malattia. Il premio assicurativo è per metà a carico degli artisti e viene detratto dal loro salario.

Ove non sia possibile l'inserimento nel posto di lavoro per motivi di salute, l'indennità giornaliera assicurata è corrisposta in caso d'inabilità al lavoro (attestata da un certificato medico), fermo restando che esista un contratto di lavoro.

3. Durata della prestazione

28 giorni, al massimo fino al termine del mese d'assunzione o di quello dell'ingaggio presso l'azienda (fatta eccezione per gli ingaggi di durata superiore ai tre mesi).

4. Annuncio dell'assicurato

Ogni persona che intende assicurarsi deve essere notificata tramite il *modulo di notifica entro il giorno 6 del mese*. Le persone non annunciate non sono assicurate.

5. Premio

Vedasi tabella premi acclusa.

6. Versamento del premio

La SWICA emette la fattura dei premi da riscuotere entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo. I premi devono essere versati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

7. Notifica della malattia/versamento delle prestazioni

L'azienda notifica alla SWICA un'inabilità al lavoro soggetta all'onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro dopo un termine d'attesa di 3 giorni, vale a dire il quarto giorno successivo all'inizio dell'inabilità lavorativa attestata da un certificato medico. Per la notifica si usa preferibilmente il modulo «Notifica e conferma di perdita di salario». Ove non sia ancora disponibile il certificato medico, questo dovrà essere trasmesso il più presto possibile alla SWICA. La notifica dovrà contenere i dati seguenti:

nome ed indirizzo dell'azienda, nonché della/del dipendente. Inizio dell'inabilità al lavoro e data dell'assunzione presso l'azienda. In modo che il versamento dell'indennità giornaliera possa avvenire correttamente, di regola è necessario il certificato finale o l'attestazione sulla «carta d'indennità giornaliera».

L'azienda corrisponde agli artisti un compenso per i giorni di inabilità al lavoro attestati da un certificato medico. La SWICA rimborsa all'azienda le indennità giornaliere versate.

8. Fine della copertura assicurativa

Oggetto dell'assicurazione è la copertura dell'onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro stipulato. Da ciò non può aver origine alcun diritto di libero passaggio nell'assicurazione individuale della SWICA dell'artista uscito dall'azienda.

Parte 3: Parte generale

1. Cambiamento di proprietà/gerenza dell'azienda

In caso di cambiamento di proprietà/gerenza occorre informare la SWICA Organizzazione sanitaria per mezzo di una copia dell'estratto del registro di commercio oppure con una breve comunicazione scritta entro 30 giorni.

2. Disposizioni del diritto del lavoro ed obbligo d'assicurazione

Il contratto di lavoro per artisti ASCO è un contratto a tempo determinato non rescindibile. Rimane comunque valido l'art. 337 e segg. CO, vale a dire la rescissione per giusta causa.

Qualora un tale contratto fosse rescisso o risolto in mancanza di una giusta causa in conformità al CO, l'artista avrà la possibilità di citare in giudizio il datore di lavoro negligente.

Qualora un contratto fosse rescisso in modo illegittimo da parte del datore di lavoro e lo stesso non avesse assicurato il lavoratore in conformità alle disposizioni di legge, sussiste il pericolo che il datore di lavoro debba assumersi tutte le relative spese di cura. Per escludere tale rischio si consiglia seriamente all'azienda affiliata all'ASCO di assicurare regolarmente gli artisti anche nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato rescisso.

La stipulazione della cosiddetta assicurazione d'indennità giornaliera per la copertura dell'onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro è in linea di massima facoltativa ma fortemente consigliata alle aziende affiliate all'ASCO. Da un lato, come tutela per spese impreviste in caso di malattia di un artista; dall'altro, perché è sempre più frequente il mancato inserimento puntuale nel posto di lavoro per motivi di salute e, dunque, può sussistere il rischio che il datore di lavoro debba assumersi la responsabilità anche del pagamento di un risarcimento salariale pari a CHF 50.– al giorno. Proprio in questo caso è importante la presentazione di un certificato medico.

SWICA, quale assicuratore malattia deve essere citato esplicitamente nel contratto di lavoro.

3. Sistema di controllo

SWICA sottoporrà alla competente autorità cantonale l'elenco nominativo degli annunci ricevuti. Le autorità effettueranno i loro controlli a norma di legge in relazione ai permessi di soggiorno e di lavoro delle ballerine.

4. Basi dell'assicurazione

Il presente promemoria è parte integrante delle disposizioni previste dai contratti collettivi stipulati da ASCO e SWICA, delle Condizioni generali d'assicurazione SWICA e delle disposizioni del contratto di lavoro ASCO.

5. Informazioni/Contatti

ASCO:

Segreteria ASCO
Blumenfeldstrasse 20
Casella postale
8046 Zurigo
Telefono 044 377 50 25
Telefax 044 377 55 14
info@asco-nightclubs.ch
www.asco-nightclubs.ch

SWICA:

SWICA Organizzazione sanitaria
Direzione regionale Winterthur
Servizio clienti ASCO
Palmstrasse 26b
8401 Winterthur
Telefono 052 268 03 09
Telefax 052 268 03 88
asco@swica.ch
www.swica.ch

ASCO

Associazione svizzera dei locali per concerti, cabaret, dancing e discoteche, Zurigo



Jürg König,
Presidente

SWICA

Organizzazione sanitaria
Winterthur



Alessandro Mileti,
Responsabile vendita

